

***ACADEMY DELLA SOSTENIBILITA'***

**CBAM**

**Carbon Border Adjustment Mechanism**

05/06/2024 11.00-13.00

*ing. Rossetto Francesca*

*dott. Agrusti Enrico*

*dott.ssa Mariachiara Perera*



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**  
Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# FOCUS ON

- ✓ Novità Academy della Sostenibilità
- ✓ CBAM & sostenibilità
- ✓ CBAM: definizioni e logiche di calcolo
- ✓ Valori di default
- ✓ Iscrizione al portale
- ✓ Il valore dei dati
- ✓ Casi pratici
- ✓ Il servizio CVE
- ✓ Evoluzione

# Novità Academy della Sostenibilità



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**  
Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso



# Percorso formativo executive per Sustainability Manager con business coaching personalizzato

## DALLA TEORIA ALLA PRATICA: il tuo progetto di sostenibilità per l'azienda

16 ore in presenza e 20 ore a distanza abbinati a 3 mesi di supporto da parte di un esperto



A PARTIRE DA SETTEMBRE 2024

# Percorso formativo executive per Sustainability Manager con business coaching personalizzato

A PARTIRE DA SETTEMBRE 2024



## PRIMO INCONTRO IN PRESENZA (6 ore)

19 settembre 2024 dalle 10:00 alle 17:00  
Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13 Treviso

Presentazione partecipanti: introduzione di sé e delle proprie aspettative  
Presentazione del programma e degli obiettivi formativi

Le Basi della Sostenibilità. Uno sguardo a 360°:

- Definizione di sostenibilità e suoi pilastri (ambientale, sociale, economica)
- Twin transition UE e Green deal UE
- Contesto normativo internazionale, europeo e nazionale
- La norma UNI/PdR 109/2021: sustainability manager
- Casi aziendali



NOVE INCONTRI A DISTANZA DA 2 ORE IN ORARIO PRE SERALE

(un incontro a settimana il giovedì dalle 16:00 alle 18:00)

## 1

### VISION, MISSION E PURPOSE: ELEMENTI DI BRANDING

26 settembre 2024 dalle 16:00 alle 18:00

- Il ruolo della vision, mission e purpose per la sostenibilità aziendale
- Come definirle in modo coerente con i valori della sostenibilità
- Esempi di vision, mission e purpose di aziende sostenibili

## 2

### ECONOMIA CIRCOLARE E DESIGN PER LA SOSTENIBILITÀ

3 ottobre 2024 dalle 16:00 alle 18:00

- I principi dell'economia circolare
- Applicazione dell'economia circolare ai modelli di business
- Design per la sostenibilità: progettazione di prodotti e servizi ecocompatibili
- Casi aziendali di economia circolare



SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ

19-22 MARZO 2024



CONFINDUSTRIA VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

# 3

## GREENMARKETING E GREENWASHING

10 ottobre 2024  
dalle 16:00 alle 18:00

- Le nuove frontiere del marketing in ottica sostenibile
- Come comunicare la sostenibilità in modo efficace e trasparente
- Evitare il greenwashing: le best practice per una comunicazione autentica
- Strumenti e tecniche di greenmarketing
- Le normative europee e italiane per evitare il greenwashing

# 4

## SOCIETÀ BENEFIT, B CORP E RISK MANAGEMENT

17 ottobre 2024  
dalle 16:00 alle 18:00

- Le caratteristiche delle Società Benefit e B Corp
- Vantaggi e svantaggi di diventare una Società Benefit o B Corp
- Strumenti per la valutazione e la gestione dell'impatto
- Casi aziendali di società benefit e report di impatto

# 5

## MATERIALITÀ E STAKEHOLDER ENGAGEMENT

24 ottobre 2024  
dalle 16:00 alle 18:00


- Mappatura degli stakeholder
- Coinvolgimento degli stakeholder: tecniche e best practice
- La materialità di impatto
- La materialità finanziaria
- La doppia materialità
- Casi aziendali di doppia materialità

# 6

## IMPATTO E RENDICONTAZIONE

7 novembre 2024  
dalle 16:00 alle 18:00

- Misurazione dell'impatto della propria azienda sulla sostenibilità
- Strumenti e metodologie per la rendicontazione di sostenibilità
- Bilancio di sostenibilità: struttura e contenuti
- La direttiva CSRD: il bilancio di sostenibilità obbligatorio per le grandi imprese
- Casi aziendali di rendicontazione



x 381,0 mm




**Testimonianze aziendali su tematiche trattate nel percorso**

**Presentazione dello schema per lo sviluppo del project work individuale sulla propria azienda di riferimento**

**14 novembre 2024  
dalle 16:00 alle 18:00**

# 7

**NARRAZIONE E PERSUASIONE**

**21 novembre 2024  
dalle 16:00 alle 18:00**

- Tecniche di storytelling per comunicare la sostenibilità in modo efficace
- Come costruire una narrazione convincente e coinvolgente
- La persuasione nella comunicazione della sostenibilità
- Il reporting e i claims come forma di comunicazione della sostenibilità

# 8

**PENSIERO SISTEMICO, MODELLI DI APPRENDIMENTO E TEORIA DEL CAMBIAMENTO**

**28 novembre 2024  
dalle 16:00 alle 18:00**

- Pensiero sistemico applicato alla sostenibilità
- Modelli di apprendimento per la gestione di sfide complesse
- La complessità della sostenibilità: come affrontarla con il pensiero sistemico
- La Teoria del Cambiamento per la progettazione di interventi di sostenibilità
- Come definire un progetto di Cambiamento efficace

# 9

**ASSESSMENT/RATING ESG E DUE DILIGENCE DI FILIERA**

**5 dicembre 2024  
dalle 16:00 alle 18:00**

- Panoramica sugli assessment e rating ESG diffusi nel mercato
- L'utilità degli assessment e rating ESG
- Due diligence di filiera per rendere il proprio business e prodotti/servizi più sostenibili
- Normative europee ed internazionali riguardo alla due diligence di filiera
- Casi aziendali di applicazione sia di assessment e rating ESG sia di due diligence di filiera






**SECONDO INCONTRO IN PRESENZA (6 ore)**  
 12 dicembre 2024 dalle 10:00 alle 17:00  
 Confindustria Venezia - Via delle Industrie, 19 Venezia Marghera

**Confronto con esperto sul project work sviluppato:**

- Feedback individuali sulle idee progettuali
- Orientamento e consigli per lo sviluppo dei project work individuali in plenaria così da offrire spunti utili per tutti

**Presentazione e presa di impegno allo sviluppo durante i 3 mesi successivi alla parte teorica (guidati da un Coach):**

- Presentazione dell'idea del project work da parte dei singoli partecipanti
- Assunzione impegno allo sviluppo e condivisione dei project work in plenaria

**BUSINESS COACHING IN AZIENDA**  
 16 ore in 3 mesi



**TERZO INCONTRO IN PRESENZA (4 ore)**  
 DATA DA DEFINIRSI: all'interno della settimana della sostenibilità 2025

**Condivisione percorsi di business coaching e loro risultati:**

- Presentazione da parte dei partecipanti dei percorsi di coaching e dei risultati ottenuti

**Consegna attestati**

**Momento Conviviale:**

- Opportunità di networking e di socializzazione tra i partecipanti






**PREZZI DEL PERCORSO**


- 2.900,00€ + IVA iscritto a Confindustria Veneto Est e Confindustria Alto Adriatico sede di Pordenone
- 3.500,00€ + IVA
- 2.750,00€ + IVA Gruppo Giovani Imprenditori (GGI)
- Early Bird di 2.750,00€ + IVA entro il 30/06 per gli iscritti a Confindustria Veneto Est e Confindustria Alto Adriatico sede di Pordenone



**PER MAGGIORI INFORMAZIONI**

Visita il sito: <https://settimanadellasostenibilita.it/percorsi-formativi/> oppure contattaci ai recapiti di seguito indicati.

	<b>fòrema</b> <small>LEARNING ECOSYSTEM</small>		<b>UNISRF</b>
	<b>Angela Caprio</b> 049 8227530 angela.caprio@forema.it	<b>Elisa Ceolin</b> 041 5499112 e.ceolin@puntoconfindustria.it	<b>Francesca Barro</b> 0422 916431 fbarro@uniserf.it





# CBAM & Sostenibilità



# CBAM

## Carbon Border Adjustment Mechanism



**CONFINDUSTRIA VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# START WITH WHY

- **Prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni** di carbonio in paesi meno ambiziosi dal punto di vista della decarbonizzazione (il cosiddetto **carbon leakage**)
- **Integrare il sistema delle EU ETS** (Emission Trading System) applicando un sistema equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale della UE di alcune merci, ritenute maggiormente inquinanti in termini di emissioni di carbonio
- **Incoraggiare i produttori dei Paesi terzi a ricorrere a tecnologie green più efficaci** dal punto di vista delle emissioni di Green House Gas (GHG)

# START WITH WHY

Fa parte degli **obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea**,

Il Green Deal europeo delinea un percorso chiaro per raggiungere l'obiettivo dell'UE di una **riduzione del 55% delle emissioni di carbonio (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030 e per diventare un continente climaticamente neutro entro il 2050.**

**È una misura climatica** che mira a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sostenere le maggiori ambizioni di mitigazione del clima dell'UE

# IL MECCANISMO

- Gli importatori dell'UE acquisteranno certificati di carbonio equivalenti al prezzo del carbonio che sarebbe stato pagato se i prodotti fossero stati fabbricati in conformità con le normative UE sui prezzi del carbonio.
- Al contrario, se un produttore non UE può dimostrare di aver già pagato un prezzo per il carbonio utilizzato nella produzione dei prodotti importati in un paese terzo, l'importatore UE può detrarre integralmente il costo corrispondente.




# IL RUOLO DELLA DOGANA

È l'organo competente al **controllo**:

- durante il periodo transitorio comunicherà alla UE i dati delle importazioni
- dal 1° gennaio 2026 garantirà che le merci importate siano importate da un dichiarante CBAM registrato.

# RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI



# SINTESI

Il Carbon Border Adjustment Mechanism è un meccanismo di **politica ambientale di adeguamento del carbonio** (inteso come CO<sub>2</sub>, biossido di carbonio e come tutta la famiglia di alcuni gas serra) quando si **IMPORTANO MERCI (ed energia elettrica)** realizzate (o prodotta) con limitata cura rivolta agli effetti ambientali di tali ATTIVITÀ

Fa parte, naturalmente, delle iniziative del **pacchetto legislativo Fit for 55**, in linea con l'ambizione dell'Unione di raggiungere una riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) almeno del 55% entro il 2030

e per poter conseguire l'obiettivo di arrivare ad una UE climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi

# CBAM

## Definizioni

## Logiche di calcolo



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso



Punti principali del Regolamento CBAM entrato in vigore il 16/5/2023:

1. CBAM è entrato in vigore nella sua fase transitoria a partire dal 1° ottobre 2023. Si applica inizialmente alle importazioni relativi ai settori di prima applicazione la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e a rischio più significativo di delocalizzazione :

**CEMENTO**

**FERRO E ACCIAIO**

**ALLUMINIO**

**FERTILIZZANTI**

**ELETTRICITÀ**

**IDROGENO**



Punti principali del Regolamento CBAM entrato in vigore il 16/5/2023:

2. Il 1° ottobre 2023 è stata avviata la **fase di attuazione transitoria**. Questo è il primo periodo di riferimento per gli importatori che **terminerà il 31 gennaio 2024**.

Gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste agli importatori dell'UE di beni CBAM, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione dei beni CBAM sono stati ulteriormente specificati dal **regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023**

REGOLAMENTO  
GIOVANE



3. introduce modalità procedurali e amministrative di applicazione del meccanismo **garantendo una certa flessibilità per quanto riguarda i valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate nelle importazioni durante la fase transitoria**. Durante il primo anno di attuazione, le aziende potranno scegliere di rendicontare in tre modalità:

a) rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE);


b) segnalazioni basate su sistemi nazionali equivalenti di paesi terzi;

c) rendicontazione basata su valori di riferimento.


**Dal 1° gennaio 2025 sarà accettato solo il metodo UE**

- 
4. Il CBAM non si applica a prodotti importati nel territorio doganale dell'Unione purchè di **costo inferiore a 150 €**; (inoltre bagli perdonali valore intrinseco inferiore a 150 euro, merci connesse a beni militari, e beni importati da Islanda Norvegia Svizzera All 3 pto 1)
  5. Dal 1/1/2026 sarà avviata la fase a Regime
  6. E' definito per i soggetti importatori elegibili un apposito **registro**: per importatori o rappresentanti indiretti degli acquirenti

# CBAM RILEVANZA SETTORI DI PRIMA APPLICAZIONE



# CBAM: EMISIONI ETS NON CONTABILIZZATE



Beccarello, M., Di Foggia, G. (2023). Emissions trading system: bridging the gap between environmental targets and fair competition. ENVIRONMENTAL RESEARCH COMMUNICATIONS.



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**  
Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso



## Il periodo di transizione nelle intenzioni della Commissione è una fase di apprendimento per tutti

- Comprendere i rispettivi ruoli e compiti
- Raccogliere informazioni
- Facilitare l'attuazione graduale del meccanismo dopo il 2025
- Creare sinergie con i sistemi di monitoraggio esistenti
- Revisionare il meccanismo



## **CBAM Fase 1**

Periodo transitorio dal 4° trimestre 2023 al 31 dicembre 2024 relativo ai Rapporti CBAM

## **CBAM Fase 2**

Periodo Transitorio ampliato con l'Autorizzazione dei Dichiaranti CBAM e la Registrazione degli Operatori e degli Impianti di Paesi Terzi a partire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025

## **CBAM Fase 3**

Periodo Definitivo dal 1° trimestre 2026.

# FASE TRANSITORIA DAL 1/10/23 AL 31/12/25



Soggetti tenuti alla  
dichiarazione

Tipo di  
adempimento

Emissioni  
sottoposte al  
CBAM

Costo  
Emissioni

Correttivi

Importatore o  
rappresentante  
doganale indiretto  
che in un  
determinato  
trimestre di un  
anno ha  
importato le merci  
di cui all'allegato  
1

Ralazione  
CBAM  
trimestrale  
contenente le  
informazioni  
sulle merci  
importate  
durante tale  
trimestre

Non è previsto  
alcun obbligo  
di acquisto di  
certificati

Nulla

Non si  
applicano

# FASE A REGIME DAL 01/01/2026



## Soggetti tenuti alla dichiarazione

Il dichiarante CBAM autorizzato ovvero una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'art 17 del Reg CBAM

## Tipo di adempimento

1. Autorizzazione per importazione rilascio identificativo CBAM
2. Acquisto certificati CBAM
3. Verifica delle emissioni incorporate da parte di un ente certificatore

## Emissioni sottoposte al CBAM

1. Il numero richiesto dei certificati CBAM registrati deve essere pari almeno al 80% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall'inizio dell'anno
2. Con la dichiarazione annuale deve essere verificata corrispondenza tra certificati e merci dichiarate

## Costo Emissioni

Il valore delle emissioni è determinato su base settimanale sulla base del prezzo medio risultante dalle aste rilevate nel mercato ETS

## Correttivi

1. Su richiesta l'Autorità Competente può riacquistare dal dichiarante i certificati acquistati in eccesso rispetto alla dichiarazione
2. Su richiesta può essere fatto considerare il «carbon price» pagato nel Paese di Origine per ridurre l'onere
3. Le disposizioni non si applicano ad alcuni Paesi e/o territori

# PERIODO TRANSITORIO

Periodo transitorio dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025

31/1/2024

Presentazione  
prima relazione  
trimestrale CBAM

31/7/2024

Presentazione  
relazione e rettifica  
relaz precedenti

**Stop utilizzo  
metodi di calcolo  
alternativi  
(art 3 par 3)**

31/12/2024

Registro CBAM dei  
dichiaranti autorizzati.  
Avvio presentazione  
domande:

- ✓ qualifica dichiarante autorizzato
- ✓ registrazione gestori e impianti paesi terzi

31/12/2024

Relazione Commissione  
su prodotti da includere

Calcolo: possibilità di  
utilizzare metodi  
alternativi ex art 3 par 2

# DEFINIZIONI (I PARTE...) (ART. 3 REG. (UE) 2023/956)



**MERCE:** [esclusivamente] le merci di cui all'Allegato I [merci CBAM, così come più appropriatamente le definisce la Guidance]

**IMPORTATORE:** la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto [per capirci: ANCHE avvalendosi di un rappresentante DIRETTO] o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto [...], la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;

**DICHIARANTE DOGANALE:** il dichiarante, quale definito all'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione;

**DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO:** una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'articolo 17

**GESTORE:** qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo;

# RI-DEFINIZIONE DEL DICHIARANTE PER IL PERIODO TRANSITORIO (ART. 2 REG. (UE) 2023/1773)

**DICHIARANTE:** una delle seguenti persone :

- a) l'importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto; [ok, come nel Reg. di base]
- b) la persona autorizzata a presentare una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dichiara l'importazione di merci;
- c) il rappresentante doganale indiretto [...] qualora l'importatore sia stabilito al di fuori dell'Unione oppure qualora il rappresentante doganale indiretto abbia accettato gli obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/956.

# IMPORTAZIONE

L'importazione è definita, LIMITATAMENTE alla disciplina CBAM come:  
(art. 3, sempre quello delle DEFINIZIONI)

*«importazione»: l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;*

Pertanto, sarà sempre importazione anche la “chiusura” di un regime di PERFEZIONAMENTO ATTIVO

O la REINTRODUZIONE in FRANCHIGIA

O la REIMPORTAZIONE di merce precedentemente esportata in regime di PERFEZIONAMENTO PASSIVO

# EMISSIONI

## (ART. 3 REG. (UE) 2023/956)

**EMISSIONI:** rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci

**EMISSIONI DIRETTE:** le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento [...]

**EMISSIONI INDIRETTE:** le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione [di essa]

# INCORPORATE O EFFETTIVE? (ART. 3 REG. (UE) 2023/956)

**EMISSIONI INCORPORATE:** le emissioni DIRETTE rilasciate durante la produzione dei beni e le emissioni INDIRETTE (comprese le emissioni incorporate nei materiali “precursori” (costituiti da materiali consumati nel processo di produzione)) calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV

**EMISSIONI EFFETTIVE:** le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi determinate secondo i metodi di cui all'allegato IV;

# DISTINZIONE UTILE?

Non sembrerebbe utile, in effetti, distinguere tra incorporate ed effettive, visto che l'Allegato IV richiamato nell'art. 3 (quello, appunto, delle Definizioni nel determinare il metodo di calcolo delle emissioni, inizia i relativi paragrafi così:

*DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE SPECIFICHE*

# SISTEMA EU ETS: EMISSION TRADING SYSTEM

Il sistema EU ETS (di cui alla Direttiva 2003/87) funziona secondo il principio "cap and trade": viene **stabilito un limite massimo di gas serra** (un "cap") che può essere emesso dagli impianti e dagli operatori che rientrano nel sistema.

Il limite massimo viene ridotto annualmente in linea con l'obiettivo climatico della UE, assicurando, quindi, che le emissioni diminuiscano nel tempo.

Dal 2005, il sistema ETS ha contribuito a ridurre del 37% le emissioni degli impianti elettrici e industriali

# CAP TRADE & QUOTE

Il “cap” è espresso in quote di emissione:

una quota dà all’operatore il “diritto” di emettere una tonnellata di CO<sub>2</sub>eq (anidride carbonica equivalente)

Ogni anno, le aziende devono restituire un numero di quote sufficiente a compensare completamente le proprie emissioni, pena l'imposizione di pesanti multe

Entro un limite massimo, le aziende ricevono alcune quote gratuitamente (mentre acquistano le rimanenti quote necessarie per compensare le loro emissioni)

Le aziende possono anche scambiare le quote tra loro o venderle

# SISTEMA EU ETS & CBAM

Il CBAM è volto ad INTEGRARE il sistema EU ETS

Aspetti comuni:

- Si applicano alle emissioni dirette e indirette dei GreenHouse Gas (GHG) dal momento della produzione delle merci fino all'importazione
- Stabiliscono un prezzo per le emissioni di GHG incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci tramite quote o certificati specifici
- Hanno natura normativa
- Sono giustificati dalla necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra

# SISTEMA EU ETS & CBAM

Differenze:

SISTEMA EU ETS	CBAM
Numero totale fisso di quote rilasciate per le emissioni di GHG che derivano dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione	Nessun limite quantitativo alle importazioni per garantire flussi commerciali illimitati
Consentita negoziazione delle quote (sistema cap-and-trade)	Non consentita la negoziazione, solo l'UE può ricomprare i certificati CBAM non utilizzati
Si applica agli impianti nell'UE	Si applica a determinate merci importate nel territorio doganale dell'UE
Il prezzo delle quote è deciso tramite aste giornaliere	Riflette il prezzo delle aste dell'EU ETS, ma per mezzo di medie calcolate settimanalmente

# RAGIONIAMO ASSIEME NORMATIVAMENTE

Il CBAM viene istituito dal Reg. (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023,

Le modalità di applicazione PER IL SOLO PERIODO TRANSITORIO sono stabilite dal Reg. di Esecuzione (UE) 2023/1773 del 17 agosto 2023

È UN MECCANISMO GIOVANE

# “ORDINARIO, DEFINITIVO”...

L'indicazione di “periodo definitivo” (o a regime) è da “prendere con le molle”...

Fino al 1 gennaio 2026, il Regolamento sarà quasi sicuramente oggetto di revisioni e modifiche

Anzi, a dire il vero il periodo transitorio nasce, oltre che per farci “abituare” ai complessi rituali burocratici e SOSTANZIALI che governano il CBAM

Anche per adattarlo, modificarlo, **ESPANDERLO!** Ma anche, speriamo, per **MIGLIORARLO!**

# EFFETTI ECONOMICI?

PAGAMENTI: NESSUN PAGAMENTO sarà dovuto

COSTI: le cose stanno molto diversamente...

# COSTI TRANSAZIONALI

Le RELAZIONI CBAM contengono, OBBLIGATORIAMENTE, una serie molto completa di DATI e di CALCOLI

Di fatto impossibile senza la collaborazione ATTIVA del GESTORE dell'impianto extraUE, con tutte le conseguenze che una tale collaborazione forzata possono comportare per l'acquirente/importatore (e DICHIARANTE CBAM!)

Attenzione, NON del fornitore, non basta assolutamente!

Qui parliamo proprio di COLUI CHE GESTISCE O CONTROLLA gli STABILIMENTI di produzione!



# IL CBAM È RESPONSABILITÀ DEGLI IMPORTATORI

Pertanto tutti gli operatori che acquistano merci CBAM, da fornitori UE SENZA effettuare importazioni, non sono toccati dagli adempimenti

Sarà il fornitore a doversene preoccupare in quanto, eventualmente, importatore

# IMPORTATORE

Il Regolamento (UE) 2023/956 definisce all'articolo 2, la figura di **importatore** come

*“la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata”*

# CBAM CHECKLIST PERIODO TRANSITORIO PER IMPORTATORI IN UE

1

CONTROLLARE se le merci da importare sono elencate nell'allegato I del regolamento CBAM e  
CONTATTARE l'autorità nazionale competente CBAM nel paese in cui si è stabiliti

2

REGISTRARSI attraverso il proprio NCA per il registro transitorio CBAM, dove l'importatore o il suo rappresentante caricheranno rapporti trimestrali sulle emissioni incorporate nelle merci importate

3

ASSICURARSI che i partner commerciali al di fuori dell'UE siano a conoscenza delle linee guida dettagliate fornite dalla Commissione sulle merci in esame e su come calcolare le emissioni

4

SEGUIRE i materiali di formazione e i moduli sia generali che specifici per settore messi a disposizione dalla UE per informare tutti gli importatori su cosa aspettarsi dalle nuove regole e dai nuovi materiali

5

INVIARE il primo rapporto trimestrale CBAM entro il 31 gennaio 2024 che copre le importazioni nel quarto trimestre del 2023 e RESTARE SINTONIZZATI sul sito web dedicato per gli ultimi sviluppi mentre si prepara per la fase definitiva nel 2026



# LA GUIDANCE FOR EU IMPORTERS CI DÀ ALCUNI CHIARIMENTI

Dopo aver definito la merce CBAM (con l'aiuto dell'allegato I del Reg. (UE) 2023/956 e dell'allegato II del Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773), l'operatore deve:

1

Richiedere alcuni DATI

EMISSIONI DIRETTE

I PRECURSORI

PARAMETRI AGGIUNTIVI

2

Richiedere se è dovuto un prezzo del carbonio nella giurisdizione dove le merci (o i precursori) sono prodotti (nel caso in cui l'operatore non lo riporti, è considerabile pari a 0)

3

Comprendere il periodo di riferimento usato dall'operatore (di default è il calendario europeo)

4

Comunicare le emissioni incorporate all'importatore UE che ha l'obbligo ai sensi del CBAM

# FREQUENZA

I dichiaranti che devono presentare la relazione CBAM nel periodo transitorio devono tenere conto di ulteriori scadenze:

- Il dichiarante deve presentare la relazione CBAM al registro transitorio CBAM **entro e non oltre un mese dalla fine del trimestre di riferimento**
- Il dichiarante può **modificare la relazione CBAM** già presentata **entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento** o, in casi eccezionali, effettuare la modifica della relazione per i primi due periodi di riferimento fino al termine di presentazione della terza relazione CBAM (31 luglio 2024)
- Dietro motivata richiesta valutata dall'autorità competente, il dichiarante può ripresentare o correggere la relazione entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento

# CALCOLO DELLE EMISSIONI INCORPORATE: INDICAZIONI ART 7 REGOLAMENTO



L'art 7 del Regolamento fornisce gli indirizzi per il calcolo delle emissioni che dovranno essere utilizzate dal dichiarante autorizzato.

I criteri generali di calcolo sono riportati nell'allegato IV del regolamento.

L'allegato IV del Regolamento introduce un distinguo rilevante con riferimento:

- a) «merci semplici»: merci prodotte in un processo di produzione che richiede esclusivamente **materiali in entrata** (precursori) e **combustibili a zero emissioni incorporate**;
- b) «merci complesse»: **merci diverse dalle merci semplici**;



- c) «emissioni incorporate specifiche»: le emissioni incorporate di una tonnellata di merci, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di merci;
- d) «fattore di emissione di CO2»: la media ponderata dell'intensità di CO2 dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili all'interno di una zona geografica
- e) «fattore di emissione per l'energia elettrica»: il valore predefinito, espresso in CO2e, che rappresenta l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica consumata nella produzione delle merci;
- f) «accordo di acquisto di energia elettrica»: un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica;
- g) «gestore del sistema di trasmissione»: un gestore quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio

# DEFINIZIONI

“Processo di produzione”: il processo chimico o fisico svolto nelle parti di un impianto per la produzione di merci nell’ambito di una categoria aggregata di merci di cui all’allegato II, sezione 2, tabella 1, e la specifica dei limiti di sistema riguardanti i materiali in entrata, quelli in uscita e le emissioni corrispondenti

“Percorso produttivo”: la tecnologia specifica utilizzata nel processo di produzione per produrre le merci di una categoria aggregata di merci

# ALLEGATO IV: CALCOLO DELLE EMISSIONI INCORPORATE MERCİ SEMPLICI

Si applica la seguente equazione:

$$SEEG = ASrEmg / ALg$$

dove:

- **SEEG** sono le **emissioni incorporate** specifiche delle merci g, in termini di CO<sub>2</sub>e per tonnellata;
- **AErEmg** sono le emissioni attribuite delle merci g: per «emissioni attribuite» si intende **la parte delle emissioni dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione** che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo di produzione definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7
- **ALg** è il livello di attività delle merci, che corrisponde alla **quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento** in un determinato impianto.

Le **emissioni attribuite** sono date:

$$AttrEm = DirEm + IndirEm$$

DirEm sono le **emissioni dirette risultanti dal processo di produzione** espresse in Ton CO<sub>2</sub>

IndirEm sono le **emissioni indirette relative all'energia elettrica consumata nei processi di produzione**

# ALLEGATO IV: CALCOLO DELLE EMISSIONI INCORPORATE MERCİ COMPLESSE

Si applica la seguente equazione:

$$SEEG = (AErEmg + EEInpMat) / ALg$$

dove:

- **AErEmg** sono le emissioni attribuite delle merci g
- **ALg** è il livello di attività delle merci, che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto
- **EEInpMat** sono le **emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione**. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati come pertinenti per i limiti di sistema del processo di produzione specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6.

Le EEInpMat pertinenti sono calcolate come segue:

$$EEInpMat = \sum (Mi * SEEi)$$

Dove:

- **Mi** è la massa del materiale in entrata (precursore) i utilizzato nel processo di produzione
- **SEEi** sono le emissioni incorporate specifiche di tale materiale (precursore) i.

Per le SEEi il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore), a **condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati**.

# Valori di default



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# I DATI DEL GESTORE



Come risulta evidente dall'intero impianto CBAM, **senza il contributo diretto del gestore non si arriva da nessuna parte:**

i dati richiesti per effettuare i calcoli sono in possesso esclusivamente del gestore (per intenderci, **colui che gestisce o controlla gli stabilimenti produttivi**)

A tal fine, la Commissione ha reso disponibile un **completissimo template in excel** che può essere inviato dagli importatori ai gestori (leggi fornitori extra UE: se si tratta di intermediari, sarà poi loro compito far compilare all'effettivo gestore i dati necessari)

# DEFAULT VALUES (VALORI PREDEFINITI)

Nel Regolamento di base (Reg. UE 2023/956) all'articolo 7 e, di conseguenza, all'allegato IV si prevede che, qualora non sia possibile ottenere i dati necessari da parte del gestore, ci si potrà avvalere dei valori predefiniti che verranno messi a disposizione dalla Commissione

Inoltre

per le merci di cui all'allegato II (ad es. tutti i siderurgici, capitoli 72 e 73 HS) si terrà conto delle sole emissioni dirette

# DEFAULT VALUES, PERIODO TRANSITORIO

Per il periodo transitorio, la Commissione consente l'utilizzo dei valori predefiniti solo a due condizioni (come ricordato dalla Guidance per importatori UE):

Condizione temporale: **i valori predefiniti potranno essere usati soltanto per i primi tre trimestri senza condizioni quantitative**

← 10-11-12/2023 + 01-01-03/2024 + 04-05-06/2024: 31/07/2024

Condizione quantitativa: per l'intero periodo transitorio sarà comunque possibile utilizzare i valori predefiniti esclusivamente **“nel calcolo delle emissioni incorporate per merci complesse in cui le emissioni dei precursori contribuiscono a meno del 20% delle emissioni totali incorporate del bene complesso”**

# DEFAULT VALUES, PERIODO TRANSITORIO

**A partire dal quarto trimestre (luglio-settembre 2024), si dovranno ottenere dati calcolati o misurati e non sarà possibile utilizzare i valori predefiniti**

Anche per le merci dell'allegato II si dovranno esplicitare le emissioni indirette

**Perché viene richiesta una precisione superiore a quella prevista dal CBAM a regime?**

Proprio perché il periodo transitorio è volto a portare gli operatori ad un alto grado di consapevolezza e a raccogliere informazioni effettiva sul carbon leakage

# PERIODO TRANSITORIO

Periodo transitorio dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025

31/1/2024

Presentazione  
prima relazione  
trimestrale CBAM

31/7/2024

Presentazione  
relazione e rettifica  
relaz precedenti

**Stop utilizzo  
metodi di calcolo  
alternativi  
(art 3 par 3)**

31/12/2024

Registro CBAM dei  
dichiaranti autorizzati.  
Avvio presentazione  
domande:

- ✓ qualifica dichiarante autorizzato
- ✓ registrazione gestori e impianti paesi terzi

31/12/2024

Relazione Commissione  
su prodotti da includere

Calcolo: possibilità di  
utilizzare metodi  
alternativi ex art 3 par 2

# A REGIME

A regime, invece, trattandosi di un sistema di pagamento, gli operatori potranno decidere di utilizzare i default values che, di fatto, sono tipicamente peggiorativi, in quanto non prendono in considerazione tutte le regole di riduzione degli importi CBAM previste dal regolamento medesimo

# RESPONSABILITÀ SOLO DELL'IMPORTATORE?

No!

Può essere responsabile anche la figura responsabile della segnalazione delle emissioni delle merci importate

## Il dichiarante autorizzato CBAM



# DICHIARANTE AUTORIZZATO CBAM: CHI È?

L'importatore, che presenta in dogana una dichiarazione per l'immissione in libera pratica delle merci a proprio nome e per proprio conto, oppure

La persona che possiede l'autorizzazione di presentare una dichiarazione in dogana (art.182(1) UCC) che dichiara l'importazione delle merci, oppure

*Il rappresentante doganale indiretto “se la dichiarazione doganale è presentata dal rappresentante doganale indiretto nominato a norma dell'articolo 18 del CDU, quando l'importatore è stabilito al di fuori dell'Unione o quando il rappresentante doganale indiretta ha accettato gli obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 32 del regolamento CBAM”*



Per poter importare merci rientranti nell'ambito di applicazione CBAM nel territorio doganale della UE, **l'importatore dovrà essere, quindi, autorizzato, richiedendo la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, attraverso una specifica richiesta all'autorità competente**

E dovrà, poi, presentare una **dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate** nel territorio doganale della UE tramite un apposito registro digitale

Con **l'obbligo di restituire un numero di certificati CBAM in base alle emissioni dichiarate, certificati che devono essere acquistati PRIMA dell'ingresso della merce in UE**

# REGISTRO CBAM

L'importatore, una volta ottenuto lo status di Dichiarante Autorizzato CBAM, avrà accesso al registro dei dichiaranti CBAM autorizzati istituito dalla Commissione

**A tale registro hanno accesso in tempo reale autorità competenti degli Stati Membri UE e autorità doganali (Reg. UE 2023/956 art.14)**

Il dichiarante autorizzato CBAM è tenuto a presentare la relazione CBAM sul registro su base annuale (periodo definitivo!)

L'accesso al registro dovrà essere richiesto tramite L'Autorità Nazionale competente del SM in cui l'importatore è stabilito

La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dai dichiaranti

# REGISTRAZIONE DEL GESTORE

Il dichiarante CBAM dovrà chiedere al gestore dell'impianto:

- ✓ I suoi recapiti
- ✓ L'ubicazione dell'impianto
- ✓ L'attività economica dell'impianto

# ALLEGATO I DEL REG. DI ESECUZIONE (UE)



L'allegato I contiene due tabelle fondamentali per l'importatore:

- La TABELLA I illustra la **struttura della relazione CBAM**
- La TABELLA II riporta gli **obblighi di informazione** dettagliata nella relazione CBAM

# ALLEGATO I DEL REG. DI ESECUZIONE (UE)

L'allegato III del Reg. di Esecuzione (UE) fornisce le formule da utilizzare per calcolare i dati da inserire nella RELAZIONE CBAM

Tali dati, presenti nelle tabelle dell'Allegato I dello stesso Regolamento, sono, effettivamente, già conosciuti agli operatori

Quindi di facile reperibilità anche per le PMI

# ALLEGATO I DEL REG. DI ESECUZIONE (UE)


Paese di produzione	Conferma della redazione	Periodo di riferimento
Emissioni dell'impianto	Numero progressivo delle emissioni	Dichiarante
Autorità competente	Quantitativo importato per regime doganale	Prezzo dovuto del carbonio

# L'ALLEGATO II: ESEMPIO

## 3.17. Alluminio greggio

**DISPOSIZIONI SPECIALI**

l'alluminio non legato e quello legato, nella forma fisica tipica dei metalli greggi, come lingotti, lastre, billette o graniglie. Negli impianti integrati di alluminio è incluso anche l'alluminio liquido direttamente imputato alla produzione di prodotti di alluminio. Se l'impianto non vende o trasferisce alluminio greggio ad altri impianti, non è necessario monitorare separatamente le emissioni derivanti dalla sua produzione. È possibile definire un processo di produzione comune che comprenda l'alluminio greggio e, nel rispetto delle norme di cui all'allegato III, sezione A.4, ulteriori processi per la produzione di prodotti di alluminio.



# CLASSIFICAZIONE DOGANALE

**Fondamentale è la corretta classificazione doganale dei prodotti**

Infatti, nonostante i beni colpiti dal Regolamento CBAM siano molti e non solamente relativi alle materie prime

Non tutti i beni composti dalle sei categorie di prodotti principali del Regolamento sono effettivamente colpiti

ATTENZIONE ALLE ECCEZIONI

# E ORIGINE DELLE MERCI



La dichiarazione CBAM va compilata per i prodotti originari di Paesi terzi

Ma vi sono alcune **importanti eccezioni**, riportate all'Allegato III del Reg. (UE) 2023/956

Il Regolamento, infatti, non si applica, neppure nel periodo transitorio, alle merci originarie di alcuni Paesi e territori

Islanda

Svizzera

Livigno

Liechtenstein

Büsingen

Ceuta

Norvegia

Helgoland

Melilla

ATTENZIONE ALLE ECCEZIONI



**Classificazione doganale e origine delle merci**, dunque, sono essenziali per la corretta applicazione degli adempimenti CBAM sotto il profilo doganale

Le aziende possono attrezzarsi con

- Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) in materia di classificazione e
- Informazioni Vincolanti sull'Origine (IVO) in materia di origine delle merci

Strumenti importantissimi e GRATUITI per assicurarsi contro possibili errori

# ESCLUSI! AD ESEMPIO

- 72 — Ghisa, ferro e acciaio  
esclusi:
- 7202 2 — Ferrosilicio
  - 7202 30 00 — Ferro-silico-manganese
  - 7202 50 00 — Ferro-silico-cromo
  - 7202 70 00 — Ferro-molibdeno
  - 7202 80 00 — Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno
  - 7202 91 00 — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio
  - 7202 92 00 — Ferro-vanadio
  - 7202 93 00 — Ferro-niobio
  - 7202 99 — Altri:
    - 7202 99 10 — Ferro-fosforo
    - 7202 99 30 — Ferro-silico-magnesio
    - 7202 99 80 — Altri
  - 7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami);  
cascami lingottati di ferro o di acciaio

# SANZIONI



L'articolo 26 del Reg. (UE) 2023/956 prevede delle **sanzioni** nei seguenti casi:

Se il dichiarante CBAM autorizzato non restituisce, **entro il 31 maggio di ogni anno**, il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno civile precedente

Se una persona (diversa dal dichiarante CBAM autorizzato) introduce merci nel territorio doganale della UE senza rispettare gli obblighi del Regolamento CBAM: in questo caso, **la sanzione è da tre a cinque volte maggiore** rispetto a quella per il dichiarante CBAM e vale per ciascun certificato CBAM non restituito

## **E SE SBAGLIO? ATTENZIONE!**

Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante  
CBAM dal restituire il numero di certificati CBAM mancanti!

# SANZIONI: ERRORI NELLA RELAZIONE CBAM



Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773 applica sanzioni nel caso in cui la relazione CBAM sia inesatta o incompleta ai sensi dell'art. 13

L'importo di tale sanzione è compreso tra i 10 e i 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate

# Registrazione al portale



# IL REGISTRO CBAM

E' un'applicazione disponibile on line, al seguente indirizzo:

<https://cbam.ec.europa.eu/declarant>

# IL REGISTRO CBAM

L'accesso al "CBAM Registry" è consentito:

- ad una persona fisica
- dotata di credenziali SPID, CIE o CNS,
- preventivamente delegata/autorizzata dall'azienda attraverso il sistema autorizzativo doganale denominato MAU "Modello autorizzativo unico" sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

# L'ATTIVAZIONE SUL PUDM

Di seguito illustreremo in maniera schematica la procedura per l'iscrizione al registro, tramite il Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), al quale dovrete già essere iscritti per reperire le bollette doganali di importazione.

Qualora non abbiate mai fatto accesso al portale, sarà necessario fare un passaggio iniziale di nomina del gestore

# L'ATTIVAZIONE SUL PUDM

Il “gestore delle autorizzazioni” dell’azienda (di solito il Legale Rappresentante) deve:

1. accedere al portale ADM (<https://www.adm.gov.it/portale/dogane>) ;
2. selezionare la voce di menu: “Mio profilo” ;
3. richiedere l’autorizzazione EU “CBAM\_DECLARANT” (nome applicazione: CBAM-APP) operando per conto dell’azienda;
4. delegare per mandato alla persona fisica che effettuerà l’accesso (la delega è necessaria anche se il gestore intende abilitare sé stesso).

# 1 . L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA ADM

ADM

L'Agenzia L'attività Organi di governance Servizi digitali Contatti e assistenza

Area riservata ADM

Accesso per utenti esterni con credenziali      Accesso per

STD    CNS    **SPID**    CIE    ADM    Dipendenti PRAA.

SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale.

**ATTENZIONE:** le credenziali SPID (di livello 2 e di Persona Fisica) sono utilizzabili per la richiesta e l'utilizzo dei servizi di TOTELLO 2.0', FagofA - pdf, "Depositi di stoccaggio presso terzi - TRADERS", "Customs Decisions" (TP - EU Trader Portal) e per richiedere l'utilizzo dei servizi S2S relativi alla "Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio". Nota prot. 203452/2019/RU del 14/1/2020 che integra e aggiorna le precedenti note, Nota prot n. 104198/RU del 14/09/2017, Nota prot.n. 120307/RU del 24/10/2017, Nota n. 18731 del 5 ottobre 2018. - pdf, Nota prot. n. 33835/RU del 28/03/2019 - pdf

➤ Maggiori informazioni su O.T.E.L.L.O.

➤ Maggiori informazioni su SPID

➤ Non hai SPID?

➤ FAQ - Domande frequenti

Entra con SPID

spid    AgID

# 2 . L'ACCESSO AL PROFILO PERSONALE

The screenshot shows the ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) website. At the top left is the ADM logo with the text 'L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI'. To the right is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Cerca:'. Below the logo is a navigation menu with five items: 'L'Agenzia', 'L'attività', 'Organi di Governance', 'Servizi digitali', and 'Contatti e assistenza'. The main content area is titled 'Servizi online' and includes a sidebar with a list of services: 'Interattivi', 'E.D.T.', 'Per i dipendenti', and 'Mio profilo' (which is highlighted in yellow). The main content area for 'Mio profilo' includes a breadcrumb trail 'Ti trovi in: Home - Servizi online - Mio profilo', a heading 'Mio profilo', and several paragraphs of text explaining the service. At the bottom of the main content area is a yellow button labeled '» Accedi al servizio'.

**Servizi online**

Interattivi  
 E.D.T.  
 Per i dipendenti  
 Mio profilo

Ti trovi in: Home - Servizi online - Mio profilo

## Mio profilo

Il servizio consente all'utente di gestire le autorizzazioni ai servizi on-line mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) e l'eventuale nomina, laddove prevista, del gestore che, su delega dell'operatore economico/azienda, può attribuire le autorizzazioni ai vari servizi a più persone fisiche secondo le necessità operative.

Si ricorda, infatti, che la normativa nazionale obbliga a individuare univocamente la persona fisica che accede ai servizi e ad accertare che ne abbia titolo in forza del ruolo che svolge o direttamente o a seguito del conferimento di una delega.

Si accede alla funzionalità del MAU selezionando la sezione "Mio Profilo" nell'ambito dell'area riservata del Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) (PUDM).

E' on-line la nuova versione del Mio profilo rinnovato nella grafica nell'ottica della semplificazione e dell'usabilità.

[» Accedi al servizio](#)

[? Vai al sito di assistenza](#)

# 3 . LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

The screenshot shows the 'MAU ADM Mio profilo' interface. At the top, the user's profile information is visible, including 'Utente' and 'Codice fiscale', both redacted with black bars. A navigation bar below the header contains several menu items: 'La mia scrivania', 'Area personale', 'Nomina gestore', and 'Autorizzazioni' (which is highlighted in yellow). The main content area is titled 'La mia scrivania' and describes it as a 'Percorso semplificato per la richiesta delle autorizzazioni ai Servizi on-line'. Below this, there are two selection options: 'Cittadino, libero professionista, ditta individuale' and 'Azienda', each with a right-pointing arrow.

# 4 . LE AUTORIZZAZIONI EU

The screenshot shows the user interface of the 'MAU ADM Mio profilo' (Modello autorizzativo unico) on the website of the Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. The page title is 'Richiedi autorizzazioni'. On the left sidebar, there is a menu with 'Autorizzazioni' selected, and 'Richiedi autorizzazioni' is highlighted with an orange arrow. Below it are 'Le mie autorizzazioni' and 'Autorizzazioni Delegate'. At the bottom of the sidebar, 'Autorizzazione Nazionale' and 'Autorizzazione EU' are listed, with 'Autorizzazione EU' highlighted in green and an orange arrow pointing to it. The main content area shows a form for requesting authorizations, with a dropdown menu for 'Stai richiedendo autorizzazioni per:' and a field for 'U.'. At the bottom of the page, there is an 'Esporta' button and a search bar containing 'DOG'.

# 4 . LE AUTORIZZAZIONI EU

Autorizzazione EU “CBAM\_DECLARANT”

(nome applicazione: CBAM-APP)

# 5 . LA VERIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE

## Le mie autorizzazioni

 Stai visualizzando le autorizzazioni richieste da [redacted]

 Autorizzazione Nazionali    Autorizzazione EU

 Esporta in CSV  

Autorizzazione	Categoria	Stato	Delega
FALSTAFF <a href="#">dlr_falstaff</a>	 Dogane	Approvata	Diretta [redacted] 

# 6 . L'AGGIUNTA DI UN NUOVO DELEGATO (SE NECESSARIO)

## Aggiunta nuovo delegato

- 1 Selezionando il campo "Autodelega" e premendo il tasto "Aggiungi" l'autorizzazione viene richiesta per l'azienda e delegata per l'accesso al "Gestore" con il tipo di Delega selezionato. Per inserire più delegati indicare le informazioni richieste e premere il tasto "Aggiungi".

Codice fiscale delegato:

Tipo delega:

+ Aggiungi

Autodelega:

# 7 . L'INSERIMENTO DEI DATI DEL DELEGATO (SE NECESSARIO)



## Aggiungi Delegato

Delegato da:

Per mandato di:

Codice fiscale delegato: \*

Tipo delega:

Mandato (il delegato è persona fisica che opera ▼

# 8 . IL PORTALE CBAM

<https://cbam.ec.europa.eu/declarant>

# 9 . LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDE DI ACCESSO

Utente che ha delegato un soggetto persona fisica (impiegato) per l'accesso:

PORTALE DI AUTENTICAZIONE TAXUD  
UUM&DS

Commissione europea > Portale di autenticazione TAXUD

### Dati identificativi (Where Are You From? - WAYF)

Seleziona il dominio dell'applicazione cui desideri accedere:  
Dogane

Seleziona il paese in cui desideri essere autenticato:  
Italia

Seleziona il tipo di attore:  
Impiegato

Opera per conto di:  
 Me stesso  
 Le seguenti persone (fisiche o giuridiche) con:

Tipo di attore:  
Operatore Economico

Tipo di ID:  
EORI (Identificativo di Operatore economico Reg)

ID:  
IT

Direttamente  
 Con un mandato da parte di

Confermo di voler richiedere le informazioni sul mio profilo d'identità e di condividerle con UUM&DS e Customs EIS (sistemi d'informazione europei del settore doganale)



# 9 . LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ACCESSO

Campo 1, relativo al dominio, deve essere valorizzato con “Dogane” (anche se il sistema propone in alternativa la scelta “CBAM”) questo perché in Italia l’autenticazione avviene per mezzo del sistema doganale;

Campo 2, selezionare il paese in cui si desidera essere autenticati (Italia);

Campo 3, selezionare il tipo di attore (impiegato);

Campo 4, “opero per conto di” flaggare l’opzione “le seguenti persone fisiche o giuridiche” nella sezione;

Campo 5, inserire l’opzione del menù a tendina “operatore economico”;

Campo 6, come tipo di ID selezionare “EORI”

Campo 7, inserire nella casella successiva il Vs. EORI, rappresentato dalla sigla IT seguita dalla partita IVA (nel Vs. caso l’Eori di ... è IT...).

# 9 . LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ACCESSO

Cliccando sul tasto “invia” si viene rimandati alla procedura di autenticazione.

Una volta autenticati vi ritroverete all'interno del CBAM Registry dove potrete procedere all'inserimento dei dati e alla trasmissione della dichiarazione.



# Il valore dei dati

## Dati sono necessari per la dichiarazione CBAM

- Quantità di CO<sub>2</sub> equivalente emessa: Misura delle emissioni di gas serra in tonnellate di CO<sub>2</sub>e associate alla produzione dei beni importati.
- Consumi energetici: Quantità di energia utilizzata nel processo produttivo e la fonte di energia (energia elettrica, gas naturale, ecc.).



POSSONO ESSERE UTILIZZATI

- **Bilancio di sostenibilità:** il documento in cui le aziende rendicontano le loro performance ambientali, sociali ed economiche. Include dati sulle emissioni di gas serra e altre emissioni in atmosfera.
- **LCA:** i dati sulle emissioni in atmosfera vengono utilizzati per quantificare e valutare gli impatti ambientali attraverso l'inventario del ciclo di vita del prodotto/servizio, permettendo di identificare aree di miglioramento e comunicare in modo trasparente gli impatti ambientali.
- **Certificazioni ISO 14001:** aziende con sistemi di gestione ambientale certificati possono includere dati sulle emissioni nei loro report per la certificazione ISO 14001.
- **ESG Vendor Report:** documenti in cui le aziende riportano informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance, inclusi i dati sulle emissioni, utili nella valutazione costi/benefici dei propri fornitori.



# Tempistiche

# 3 FASI TEMPORALI

1

PERIODO TRANSITORIO  
OTTOBRE 2023 - DICEMBRE 2024

- ✓ RAPPORTI CBAM

2

PERIODO TRANSITORIO AMPLIATO  
GENNAIO 2025 - DICEMBRE 2025

- ✓ AUTORIZZAZIONE DEI DICHIARANTI CBAM
- ✓ REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI IMPIANTI NEI PAESI TERZI

3

PERIODO DEFINITIVO  
GENNAIO 2026 –  
MARZO 2026

## COSA DEVO FARE OGGI?

- ✓ I DICHIARANTI (ai sensi dell'art. 2 del Reg. 2023/1773, secondo la definizione che abbiamo già visto e che, quindi, include gli IMPORTATORI se saranno loro a presentare DIRETTAMENTE la dichiarazione in dogana), hanno obblighi **esclusivamente comunicativi** su base trimestrale **a partire dal 1 ottobre**.
- ✓ mediante la PRESENTAZIONE DI RELAZIONI CBAM TRIMESTRALI al REGISTRO TRANSITORIO CBAM
- ✓ Vanno inviate entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre

1 PERIODO TRANSITORIO  
OTTOBRE 2023 - DICEMBRE 2024

# COSA CAMBIA

3 PERIODO DEFINITIVO  
GENNAIO 2026 - MARZO 2026

Soggetti tenuti  
alla dichiarazione

Importatore o Rappresentante doganale indiretto che in un determinato trimestre di un anno ha importato le merci di cui all'allegato 1

Il dichiarante CBAM autorizzato ovvero una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'art 17 del Reg CBAM

Tipo di  
adempimento

Relazione CBAM trimestrale contenente le informazioni sulle merci importate durante tale trimestre

1. Autorizzazione per importazione rilascio identificativo CBAM
2. Acquisto certificati CBAM
3. Verifica delle emissioni incorporate da parte di un ente certificatore

Emissioni  
sottoposte al CBAM

Non è previsto alcun obbligo di acquisto di certificati

1. Il numero richiesto dei certificati CBAM registrati deve essere pari almeno al 80% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall'inizio dell'anno
2. Con la dichiarazione annuale deve esservi certificata corrispondenza tra certificati e merci dichiarate

Costo  
Emissioni

Zero

Il valore delle emissioni è determinato su base settimanale sulla base del prezzo medio risultante dalle aste rilevate nel mercato ETS

Correttivi

Non si applicano

1. Su richiesta l'Autorità Competente può riacquistare dal dichiarante i certificati acquistati in eccesso rispetto alla dichiarazione
2. Su richiesta può essere fatto considerare il «carbon price» pagato nel Paese di Origine per ridurre l'onere
3. Le disposizioni non applicano ad alcuni Paesi e/o territori

1 + 2

# PERIODO TRANSITORIO 1 OTTOBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2025

**31/1/2024**

Presentazione Prima  
Relazione trimestrale

**31/7/2024**

Presentazione relazione ogni  
trimestre e  
rettifica relazioni precedenti  
per chi ha utilizzato metodi  
calcolo alternativi (art 3 par 3)



**31/12/2024**

Registro CBAM dei dichiaranti  
CBAM autorizzati.  
Avvio presentazione domande:  
- qualifica dichiarante autorizzato  
- registrazione gestori e impianti  
paesi terzi

**31/12/2025**

Relazione Commissione su  
prodotti da includere  
  
Calcolo: possibilità di utilizzare  
metodi alternativi ex art 3 par  
2



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**  
Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# Evoluzione



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**


Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

**31/1/2024**

Presentazione Prima  
Relazione trimestrale

**31/7/2024**

Presentazione relazione ogni  
trimestre e  
rettifica relazioni precedenti  
per chi ha utilizzato metodi  
calcolo alternativi (art 3 par 3)



**31/12/2024**

Registro CBAM dei dichiaranti  
CBAM autorizzati.  
Avvio presentazione domande:  
- qualifica dichiarante autorizzato  
- registrazione gestori e impianti  
paesi terzi

**31/12/2025**

Relazione Commissione su  
prodotti da includere  
  
Calcolo: possibilità di utilizzare  
metodi alternativi ex art 3 par  
2



# LA LETTERA AI FORNITORI

Dear valuable business Partner,

This document has been prepared for the CBAM reporting (Q-2024) and contains the information that we need of your company and of our importation of your products to comply with CBAM regulations. In the scheme below change the sample information with your company information. Hoping for your active collaboration, I thank you kindly.

\*Mandatory information to be submitted

## **General information of your company:**

Operator name\*: <Insert here the name of the company>

Country Code\*:

City: <Insert here and below information about the legal address of your company>

Street:

Postcode:

# LA LETTERA AI FORNITORI

## Contact Details:

Name\*: <Insert here details about the person in charge of communications/shipping>

E-mail\*:

Phone Number\*:

**For every installation of your company that produces goods that we have imported:**

Installation Name\*:

Country of establishment\*:

City:

Street:

Postcode:

# LA LETTERA AI FORNITORI

## Direct Embedded Emissions:

*Complete the following information for every installation and CBAM product imported by us.*

*DIRECT emissions are those which are directly emitted during the production.*

Type of determination\*: <Either “actual data” (if you have a document attesting them) or “default values” (if you wish to use the default values provided by the EU)>

Direct embedded emissions\*: <If you chose “actual data”, input here your actual measure expressed in tonnes of CO2 emitted for every tonne of material produced>

# LA LETTERA AI FORNITORI

## Indirect embedded emissions

*Complete the following information for every installation and CBAM product imported by us.*

*INDIRECT emissions are those which are correlated to the electricity consumed during production.*

Type of determination\*: <Either “actual data” (if you have a document attesting them) or “default values” (if you wish to use the default values provided by the EU)>

Source of electricity\*: <Choose from “Received from the grid”, “Power purchase agreement” or “Direct technical link to electricity generator”>

Other source of indication\*: <If your source is not among those three, explain briefly how you receive your electricity>

Electricity consumed\*: <If you chose “actual data”, input here your actual measure expressed in MWh consumed for every tonne of material produced>

Indirect Emissions\*: <If you chose “actual data”, input here your actual measure expressed in tonnes of CO2 emitted for every MWh consumed>

Carbon price due\*:

*Inform us if you have already paid a carbon tax in your country giving proof of it with supporting documents of the relative reporting period*

# DINAMICITÀ



A partire dal **termine del periodo transitorio** e **ogni due anni** la Commissione deve verificare gli effetti di spiazzamento sulla competitività delle produzioni sottoposte ad ETS in EU che sono destinate ad aree che non adottano meccanismo ETS o analoghi meccanismi.

La Commissione con i rapporti periodici propone delle modifiche all'impianto normativo del CBAM.

Nell'accordo il Consiglio ha proposto lo sviluppo a partire dal CBAM di un Climate Club per promuovere l'armonizzazione delle misure di Carbon Pricing

# COSA PUÒ CAMBIARE NEI PROSSIMI ANNI?

- Categorie merceologiche
- Valore dell'ETS (Emission Trading System)
- Reintroduzione dei valori di default come worst case, se il fornitore comunica valori migliorativi  
l'azienda ha benefici economici

# Domande frequenti



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFININDUSTRIA  
VENETO EST**  
Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

Cosa devo chiedere ai nostri fornitori?

Quali documenti servono?

Quali dati devo preparare prima di accedere al portale?

Cosa fare quando il fornitore non mi dà le informazioni richieste?

I valori di default saranno prorogati?

In caso di mancata dichiarazione, cosa succede alla merce in dogana?

Se per qualche motivo non ho fatto le dichiarazioni precedenti, come devo agire adesso?

Quando/Quanto devo pagare?

# Il nostro servizio



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# CBAM

Carbon  
Border  
Adjustment  
Mechanism



CONFINDUSTRIA  
VENETO EST



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**  
Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# Proposta Operativa

## Check di applicabilità

Identificazione delle merci soggette al regolamento CBAM e loro classificazione in semplici o complesse

## Sviluppo competenze CBAM

Training on the job per lo sviluppo delle competenze interne e disegno della procedura di gestione interna aziendale

## Servizio per l'adozione del regolamento

- Check doganale e fiscale
- Raccolta dei dati dai fornitori
- Elaborazione del calcolo delle emissioni incorporate, coerentemente con quanto previsto nei template condivisi dalla CE, e condivisione del report di calcolo
- Redazione della Relazione CBAM, come da Allegato 1 del reg REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1773
- Supporto alla presentazione della Relazione al Registro Transitorio CBAM

## Supporto continuativo:

Training on the job per lo sviluppo delle competenze interne e disegno della procedura di gestione interna aziendale

## Aggiornamento dinamico del report

Tramite costruzione di un «Portale CBAM» personalizzato in cui i fornitori possano imputare i propri parametri produttivi funzionali al calcolo dei valori del report

## Sensibilizzazione team aziendale

Formazione su principi, applicabilità ed impatto del regolamento CBAM



# Organizzazione

## Il nostro TEAM

- Specialist CBAM: ing. Marco Vesentini
- Responsabile area Sviluppo e Innovazione: ing. Francesca Rossetto
- Data Scientist: dott. Enrico Agrusti
- Project Manager dedicato

## Contatti

**fòrema**

Ing. Francesca Rossetto  
mob. +39 3426363408  
[francesca.rossetto@forema.it](mailto:francesca.rossetto@forema.it)

Ing. Marco Vesentini  
[cbamtec@forema.it](mailto:cbamtec@forema.it)

**PUNTO**  
CONFINDUSTRIA

Dr.ssa Paola Munari  
tel. 0425202228  
mob. +39 3357214867  
[p.munari@puntoconfindustria.it](mailto:p.munari@puntoconfindustria.it)

Dr.ssa Nicoletta Casalicchio  
tel. 0425202234  
mob. +39 3405719932  
[n.casalicchio@puntoconfindustria.it](mailto:n.casalicchio@puntoconfindustria.it)

**UNIS&F**

Dott. Matteo Scomparin  
tel. 0422916417  
mob. +39 3518186502  
[mscomparin@unisef.it](mailto:mscomparin@unisef.it)

 CONFINDUSTRIA  
VENETO EST



**SETTIMANA  
DELLA  
SOSTENIBILITÀ**  
19-22 MARZO 2024



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**  
Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# *IL PROSSIMO INCONTRO*

## I SISTEMI PER SALVARCI

10/07/24 11.00-13.00

Dettagli

<https://settimanadellasostenibilita.it/percorsi-formativi/>

Iscrizione

<https://forms.confindustriavenest.it/eventi/xIscrizione.xsp?cod=EV24.191.01>

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**  
**BUON CBAM A TUTTI**  
**PRIMA CONTROLLATE I CODICI DOGANALI**

# SITOGRAFIA



Portale di autenticazione TAXUD - Accesso al registro CBAM [https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS\\_LR-234026-9oVNnNs2zuCOWRzozun7tMUVKdJX8xiCsb8xCfFK96xG121MMftdzvOVZqISMgtlvthTF43SzRiaAUU6gfNVGrzW-CiDsmZJBYJeeSiZURI07DS-mNWwnNenC8C4LBgs2Pe2OltZVamW4nGQtsYwwsb06AHEA4E2rYBYt7AchM78IOTdM5azfudZnSVBxzXL8XDwub](https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-234026-9oVNnNs2zuCOWRzozun7tMUVKdJX8xiCsb8xCfFK96xG121MMftdzvOVZqISMgtlvthTF43SzRiaAUU6gfNVGrzW-CiDsmZJBYJeeSiZURI07DS-mNWwnNenC8C4LBgs2Pe2OltZVamW4nGQtsYwwsb06AHEA4E2rYBYt7AchM78IOTdM5azfudZnSVBxzXL8XDwub)

Lista delle Autorità Nazionali Competenti <https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-10/23%2010%2006%20CBAM%20-%20NCAs%20provisional%20list.pdf>

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1773>

Regolamento (UE) 2023/956 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956>

Guidance for EU Importers [https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance\\_EU%20importers\\_0.pdf](https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf)

Guidance for Importers Outside the EU [https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance\\_non-EU%20installations.pdf](https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_non-EU%20installations.pdf)

CBAM Factsheet <https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-05/20230510%20CBAM%20factsheet.pdf>

CBAM Q&A [https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-07/20230714%20Q%26A%20CBAM\\_0.pdf](https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-07/20230714%20Q%26A%20CBAM_0.pdf)

Portale CBAM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <https://www.adm.gov.it/portale/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism>